

Pensieri di V. Pasini*

Pensieri sul modo di proporre la questione della riforma penitenziaria, di V. Pasini.

(Vedi Annali di Statistica N. 221.)

Nella solennità del Congresso scientifico di Pàdova, avanti a numerosa commissione di mèdici e legali, il signor Pasini propose quei suoi *Pensieri*, annunciando:

«Che la questione penitenziaria non gli sembra ancora trattata secondo *i verj principj*;

«Che un grave ostacolo alla retta discussione della materia sémbragli derivato da ciò che il sistema di Filadelfia, e poi quello di Auburn, trassero origine da solo sentimento filantròpico di prevenire la *corruzione* e di preparare l'*emenda*;

«Che la riforma nasceva in paesi nei quali la vera ìndole del diritto penale non era stata peranco profondamente esaminata;

«Che anche in Italia e in Germania, la questione o non è caduta fra le mani degli studiosi di penale filosofia, o se pur cadde nelle loro mani, essi, quasi senza avvedersene, furono strascinati dalla corrente, e trattarono la questione in quel medésimo campo, nel quale veniva trattata in Amèrica, in Francia, nel Belgio, in Isvizzera... E il conte Petitti, e il dottor Carlo Cattaneo trattarono essi pure la questione sul quel *ristretto terreno*... »

Dopo di che così conchiude: «*E però io mi propongo di richiamare la questione sociale a' suoi VERO PRINCIPI!*»

— Giova adunque vedere quali siano codesti *veri principj*, ignoti all'Amèrica, alla Francia, al Belgio, alla Svizzera, sfuggiti agli studiosi di penale filosofia in Italia e in Germania, posti oltre ai confini del *ristretto terreno*, e ora improvvisamente intuiti dal sig. Pasini.

Veramente il solo principio che da lui si premette, è questo:

«La società ha diritto di minacciare tutto quel male, sì in linea di quantità come in linea di qualità, senza del quale lo scopo di *distogliere i futuri delinquenti* non sarebbe conseguito; ecco perché il suo diritto si estende anche al *càrcere perpetuo*, anche alla *morte*» (§ 2).

— Il principio è ben giusto, ma vecchio assai; e come tale l'avevamo esposto anche noi, senza escire dal *ristretto nostro terreno*, e quasi colle medésime parole, che qui ripeteremo: «Siccome il propòsito è di *sviare* per quanto si può *dal delitto* gli ànimi della moltitudine, così la pena debb'essere una forza capace di bilanciare la spinta delle malvage passioni... E quindi alla presuntiva forza di queste si vogliono contrapporre i gradi della pena; e quando sia veramente *necessario*, si può spingere l'opera del terrore finanche alla distruzione dell'èssere malvagio, che non rispetta l'esistenza altrui».*

Tutta la differenza si riduce a questo, che noi diciamo *sviare dal delitto*, dove il sig. Pasini dice *distogliere i delinquenti*; noi diciamo *finanche* alla *distruzione*, e il sig. Pasini dice *anche alla morte*. E il premesso principio non solo è quello della *Gènesi del Diritto Penale* di Romagnosi, che noi avevamo ridutta ai più succinti tèrmini; ma è riconosciuto anche *in quei paesi* dove, a detta del sig. Pasini, la vera ìndole del diritto penale non fu peranco profodamente esaminata. Poiché, a cagion d'esempio, se Bentham non dice *sviare dal delitto*, e *distogliere i delinquenti*, dice *prevenire simili delitti*; ciò ch'è il medésimo; e anch'egli segue il principio della necessaria difesa sociale, fino al punto d'affermare, che una pena insufficiente è un maggior male che un eccessivo rigore.** E il principio della controspinta efficace era già chiaramente svolto, due sècoli fa, da Hobbes, che lo

*Vedi *Sulla Riforma delle càrceri* (Politecnico, vol. III, pag. 546).

**Bentham, *Principj del còdice penale*, cap. 2.

chiamò *commodorum et incommodorum... tamquam in bilance ponderatio*; e giunge fino a dire imputabili al legislatore tutti i delitti, che venissero cagionati da insufficienza della pena in confronto alla spinta criminosa.* E fin d'allora *in quei paesi* la vera indole del diritto penale era tanto approfondata, che lo stesso scrittore distingueva la ragion penale dalla ragion morale, ossia la legge del consiglio; ** ciocché il sig. Pasini adombrò con men precise parole, laddove disse che «lo scopo accessorio dell'emenda non autorizza parte alcuna della pena» (§ 3).

Se nonché, forse il sig. Pasini intese di chiamar nuovo principio la conseguenza ch'egli ricava dal suddetto principio antico; ed è questa: «Ecco perché tutto quello che fosse necessario, dovrebbe minacciarsi ed applicarsi, anche *se potesse* risultarne un *deperimento fisico*, od un'alienazione mentale» (§ 2).

Ma codesta conseguenza, in buon diritto penale, non si potrà mai dedurre da quel principio.

Infatti il diritto penale, nel mettere a disposizione del giudice le varie e graduate pene, tende a stabilire un ordine di mali quanto più si può certo, invariabile, eguale per tutti, ogniqualvolta eguale sia il grado della reità. Il *deperimento fisico* che potrebbe risultarne, potrebbe anche *non* risultarne; sarebbe un male incerto; non farebbe parte della dose penale rigorosamente accertata dalla legge, e calcolata sul principio della necessità e della contropinta, o su qualunque altro principio si voglia. Sarebbe un soprapiù, una *giunta alla dose*; e con sorte ineguale, fra due colpevoli dello stesso delitto, l'uno ne rimarrebbe colpito, e l'altro no. Quindi se la reclusione cellare, innocua a certi individui, cagionasse in fatto vero e costante (ciò che non è) il *deperimento fisico* di certi altri, non sarebbe una pena eguale a sé stessa; ma, sotto nomi ed apparenze eguali, sarebbe per gli uni una *prigionia temporaria*, per gli altri una condanna a *lenta morte*. Il che pervertirebbe affatto tutti i calcoli della giustizia e tutte le intenzioni del legislatore. Certamente la legge non può calcolare lo speciale effetto che una pena potrà avere sopra ogni individuo; non può farsi càrico di studiare i polsi d'ogni singolo condannato; ma non potrebbe nemmeno chiudere gli occhi sull'effetto estremamente e costantemente ineguale d'una medésima pena, se tale fosse il fatto. — O quel soprapiù di male (cioè quella *lenta morte*), non è rigorosamente necessario: e allora non si deve scientemente esporvi nessuno. O è necessario: e allora si applichi a tutti; ma vi si aggiunga la formola capitale: *in guisa che muoja*; affinché si sappia se la legge vuole la morte del colpevole, o non la vuole; poiché dalla vita alla morte la differenza non è così tenue, che si possa lasciarla sottintesa. Ma con qual diritto poi si potrebbe applicar la *lenta morte* ai colpevoli di lievi trascorsi, e molto più alla detenzione dei meri giudicandi, pei quali ferma sta sempre in legge la presunzione dell'innocenza?

La legislazione dunque si trova in bisogno di dimandare alla Medicina, prima di tutto: se sia vero che il càrcere segregante apporti costantemente a un certo nùmero di prigionieri il deperimento della vita o della ragione. E a questa prima dimanda la Medicina ha già risposto con bastévoli negative. Ma se anche avesse risposto in modo affermativo, rimarrebbe a dimandarsi in secondo luogo: se non vi fosse modo d'ovviare a questo male, senza sopprimere il principio della segregazione; e con quali cautele lo si potrebbe; dimodoché un prigioniero non soggiacesse ad alcun danno che non fosse esplicitamente voluto dalla legge, e dettato dal fatale principio della necessità.

Il sig. Pasini cade in un altro errore. E ben vero, come abbiamo accennato, che la legge penale non deve ingerirsi direttamente nelle questioni d'astratta moralità interna; ma non per questo si può dire secolui, che «lo scopo accessorio dell'emenda non autorizza parte alcuna di pena, non essendovi alcun *rationevole* motivo di ritener *certa la recidiva* individuale, ove l'emenda venisse tralasciata» (§ 3).

**Si quidem legislator poenam minorem crimi appendit, quam ut libidini metus praeponderet...libidinis, supra metum poenae, excessus, quo crimen committitur, legislatori attribuendus est. De Cive, cap. XIII, 16.*

***Consilium... ed finem ejus cui praecepitur: lex autem ad finem ejus qui praecepit. Id. ib.*

Il senso commune insegna che *nemo repente fit pessimus*; e in fatto la maggioranza degli scellerati si fa scala dai lievi delitti ai più gravi, e per lo meno commette successivamente più delitti. Quando dunque un certo nùmero di sciagurati comincia la trista carriera, l'esperienza evidente porge ogni *ragionevol* motivo di credere che la possano più o men *probabilmente* continuare.

Questa probabilità di futuri delitti è il fondamento della ragion penale, la quale mira a sollevar la società dall'assiduo *allarme* a cui soggiace. Si punisce per prevenire i futuri delitti, perché vi è la probabilità che vi saranno futuri delitti; e in ragione della maggior probabilità, divien più necessaria la difesa. Ora, è sempre più probabile la ricaduta del malfattore, che non la prima caduta dell'innocente. La legge non ha bisogno di ritener *certa* la recidiva; poiché se la tenesse certa, allora il principio della necessaria difesa le imporrebbe il rigoroso dovere d'impedire almeno col perpetuo càrcere del futuro malfattore l'altrimenti inevitabile suo delitto. La grande e costante probabilità della recidiva, e più ancora quella del successivo progresso nel male, basta dunque per rendere del rigoroso diritto l'azione *emendante* della pena, o di qualsiasi parte della pena.

E v'ha di più; giacché il principio della necessaria difesa impone di prevenire ad ogni patto quel certissimo male che si prepara dalla reciproca conoscenza dei prigionieri aggregati, dall'inevitabile loro corruzione, e dall'insegnamento d'una tradizionale malvagità. Dove la prigione è scuola del delitto, se non è certo che il tale o tale altro dei liberati commetterà in appresso peggiori scelleratezze, è certo almeno che un dato nùmero di loro le commetterà. Una sì costante e irrefragabile certezza prescrive il positivo dovere d'intercettar codesta corruzione, di sopprimere codesta scuola, di prevenire codesto *peggioramento*, assai prima e assai più che non prescriva il dovere di prevenir la *ripetizione* del medésimo grado di colpa; poiché prima vuolsi metter àrgine al male maggiore.

E questo è un sacro dovere di giustizia verso gl'infelici, che si contano a migliaia, i quali, gettati nel càrcere per lieve fallo, o per mero sospetto o fortuito arresto, possono con tutto il candore dell'innocenza trovarsi associati con indissolubil vincolo ai destini di qualche scellerato, che li trascini di guasto in guasto a disperata perdizione. Come? Si premette che il càrcere è una difesa, e il patibolo può essere una necessità, perché ad ogni modo e ad ogni costo il consorzio civile ha diritto di *distogliere i futuri delinquenti*: e poi si trova facoltativo di fondare in ogni càrcere una fabbrica di futuri scellerati, e gettarvi dentro, per materia prima, colpévoli e innocenti! Qui lo strumento di difesa si converte in arme di distruzione. Se il càrcere è una difesa e la morte una necessità, anche la segregazione dei prigionieri è difesa e necessità, anche la loro *emenda* è difesa e necessità. Ed è una difesa che in ordine penale precede al diritto di morte; perché la morte è un male, e l'emenda non è un male; e l'atroce necessità d'una violenta e pùblica morte non si avvera se non dopo che siasi tentata indarno ogni men dura via di salvamento. E quindi noi osiamo asserire, ciò che ad altri forse parrà sforzo di conseguenze estreme, osiamo asserire, che nella presente condizione dei fatti e della scienza, tutte quelle nazioni incivilate, che non avranno proveduto prima alla segregazione e all'*emenda*, e chiusa l'alta scuola ove si perpetua la tradizione del delitto, non potranno più d'ora in poi allegare quel principio d'assoluta necessità, sul quale il patibolo tiene il condizionale ed ùnico suo fondamento.

Cade in altro errore il sig. Pasini, supponendo che il principio moderno, di non aggiunger *sevizie* alla pena di morte, e non irrogare l'*infamia* legale, dipenda da ciò che «sono mali da cui non può attendersi l'intimidazione e l'emenda». — La dichiarazione legale d'*infamia* è superflua quando l'*infamia* vera è già decretata dall'opinione; ed è inválida e inane quando l'opinione pùblica non la riconosce: *judex damnatur si reus absolvitur*. — La *sevizie* e il dolore; finche l'uomo avrà nervi e sensi, il dolore gli farà spavento; e la ruota, e la tenaglia, e il piombo liquefatto ecciteranno più ribrezzo che non la cicuta ateniese, o il cordone orientale. Le *sevizie*, predilette ai nostri padri, caddero in disuso, perché l'umanità, fatta adulta e imperiosa, le riprovò e le respinse; e perché si riconobbe che l'atrocità delle pene inferociva la plebe spettatrice. Ma qui non v'è questione di

timore o d'emenda. E vero che la morte inasprita da sevizie non emenda il paziente; ma nessuna più mite maniera di morte lo potrebbe emendare; poiché l'emenda suppone la vita, e non la morte.

Né possiamo adottar l'opinione del sig. Pasini, che «la sola pèrdita della libertà personale è inetta nella maggior parte dei casi a produrre una sufficiente intimidazione». Tutti sanno qual formidabil senso prenda questa frase, ognqualvolta si traduca nel vigoroso linguaggio del pòpolo, il quale dice *quegli non vede più aria!* e non dice con fredda astrazione: *quegli soffrirà la pèrdita della libertà personale*. Fatto sta che la segregazione è una pena assai temuta.

Un'altra asserzione, alquanto singolare è questa, che «l'emenda positiva sia tanto meno a sperarsi quanto la pena è più lunga». Dunque un giorno di càrcere domerà più l'ànimo, che non vent'anni, o trenta, o una intera vita? Non vede il sig. Pasini che il solo corso del tempo e il solo maturar dell'età spengono già molte di quelle passioni, che danno impulso od occasione agli eccessi e al delitto? Forse egli avrà voluto significare che la maggior pena corrisponde ad un maggior delitto, e questo ad un maggior grado di malvagità, e quindi ad una maggior difficoltà d'emenda. Ma il fatto dimostra che le ànime capaci di gravi eccessi sono talora le più fàcili e rotte al pentimento ed alla disperazione; e che l'infimo grado di pravità si manifesta nella viltà delle colpe, e nella indifferenza alle pene. Ma son cose queste di assai sottile e complicata ragione.

Nel dire che «il sistema di Filadelfia, e poi quello d'Auburne, trassero origine dal solo sentimento filantròpico di prevenire la corruzione e di preparare l'emenda», il signor Pasini mostra d'aver preso poca notizia dell'andamento istòrico della riforma. Prima di tutto la prigione d'Auburne fu aperta nel 1821, otto anni prima, e non dopo, di quella di Filadelfia ossia di Cherry-Hill, che diede il nome di Filadelfiano al regime segregante, e fu aperta nel 1829. Ma l'origine della riforma non è a datarsi né da Auburne né da Cherry-Hill, giacché nel 1821 era già compiuto il suntuoso càrcere di Millbank, col quale fin dal 1813 s'intraprendeva il secondo stadio della riforma carceraria in Inghilterra.

La prima applicazione della cella segregante ai malfattori fu fatta in Milano nel 1766; non era intesa a filantròpico sollevo, ma bensì a maggiore intensità e a duplicazione di pena, poiché si stabili che *un giorno di segregazione* ne scontasse *due di condanna*; e la nuova pena era dettata dalla necessità di supplire alla sopravvenuta abolizione della galera màrittima, e fare del càrcere un equivalente della galera. Per equal modo anche in Inghilterra il primo stadio della riforma (1775) fu promosso dalla rivolta delle colonie americane, ossia dal bisogno di supplire con grandiose càrceri alla interrotta deportazione; e venne meno quando questa si ravviò nella nuova colonia penale di Baja Botànica.

Certamente l'umanità dei tempi influiva possentemente a sospingere gli oscillanti magistrati piuttosto in un senso che in un altro; ma essi erano già posti in moto da necessità inevitabili, e tra la perplessità delle deliberazioni, seguivano costretti l'onda del tempo, alla quale i potenti non sogliono arrendersi volonteri. E in Amèrica pure, il primo tentativo di riforma non fu dettato da solo sentimento filantròpico, quando, nel 1790, si costruì le trenta famose celle di Walnut-Street «oscure, malventilate, pavimentate con graticcio di ferro»; né quando, dopo trent'anni d'intervallo, nel 1821, si fece ad Auburne «una cerna di più atroci malfattori, e si chiusero in secrete, basse, lunghe circa tre passi e larghe due... dove l'aria ristagnava, e il prigioniero non riceveva alcun conforto d'istruzione; sicché in dieci mesi molti vi perdettero la salute e alcuni la ragione... e si sparse un tal terrore che il càrcere parve più formidabile della morte». Chi negava ogni conforto d'istruzione, per fermo non era mosso dal solo sentimento di preparare l'emenda. Né molta umanità risplendeva in quelle celle solitarie di Pittsburg, che «non avevano luce, ed erano poste lungo un àndito che anche di giorno si praticava a lume di torce; ove l'àlito si deponeva in gocce sulle squallide pareti, e nel verno un mìsero derelitto perdeva per gelo i piedi». Né l'umanità per certo aveva scavato quei pozzi del Maine «entro cui si scendeva per una scala a mano, da un'apertura larga due piedi, e richiusa con grata di ferro». Senonché, dal sommo del male scaturì finalmente il bene, perché «i tristi abusi, svelati dalla stampa, eccitarono il risentimento universale». E nel mondo

avvenne sempre così. Il principio dell'umanità non operò tanto direttamente, improvvisando la riforma della ragion penale, quanto indirettamente, provocando la pùblica riprovazione alla tortura, alla ruota, alla tanaglia e persino ad ogni pena capitale, e così riducendo «l'armamentario penale a quella sùbita povertà, la quale costrinse i giure-consulti a studiare accuratamente il miglior uso delle poche e miti pene che rimanevano». Il càrcere segregante prepara bensì l'emenda, e soprattutto intercetta la *conoscenza*, e la corruzione; ma non per questo i grandi suoi promotori smarriscono il fine della minaccia legale. E perciò fin dal sècolo scorso il sig. Paul, magistrato di somma esperienza, dichiarò al parlamento, che il càrcere solitario aveva forza di domare qualunque rèprobo. E perciò più d'un carcerato americano disse al sig. De Tocqueville, che nessuno può imaginarsi qual terribile castigo sia la continua solitudine. E perciò abbiamo potuto dire di quegli egregi magistrati, Crawford e Russell, che «studiarono il principio morale di tutto il regime, e lo ridussero ad una semplice e robusta unità. Abolite le sùcide taverne tenute dai carcerieri, vitto salubre, semplice, austero, nessuna ghiottoneria, nessun peculio, nessun guadagno, nessuna speranza di remissione... La prigione strettamente separativa... si riduce tutta a pura e nuda e concentrata pena... e porta sull'ànima tutta quella più profonda impressione ch'è concesso a forza umana di conseguire». E noi stessi non miravamo tanto alle qualità emendanti della segregazione quanto alla sua efficacia penale, dacché abbiamo scritto: «Quando le antiche leggi inventavano con atroce poesia ogni sorta di strazj pel corpo umano, oltrepassavano senza curano un tormento più squisito e potente, che piomba con tutto il suo peso sull'ànima. La solitaria riflessione, la quale allora si apprezzava così poco, che, a richiesta d'un tutore impaziente o d'un padre iracondo, si applicava a giovanetti svogliati e loquaci, si palesò una pena di tale intensità, che alcuni già la gridano soverchia a qualsiasi più nero misfatto, e sproporzionata alle forze dell'umana ragione».

Dunque nella riforma carceraria il principio supremo e dominante fu sempre quello dell'*austerità penale*, e tale è pure la pùblica persuasione, cosicché, se vi hanno formidabili avversari al principio segregante, sono mossi tutti dal supposto dell'eccessiva sua severità, ch'essi ritengono insopportabile alle forze della mente e del corpo. Contro questa persuasione si debbono dunque rivolgere gli sforzi degli scrittori, ponendo in luce gli ammirabili progressi che quell'arte sublime va facendo nei grandi modelli di Filadelfia, di Varsavia, di Londra, e soprattutto nella *Roquette* di Parigi, dove la segregazione dei giovani traviati è tanto lontana da una disperata solitudine, che l'uscio d'ogni cella s'apre per lo meno *diciotto* volte al giorno; e la più trista feccia non solo vien redenta dalla via del patibolo, ma si cangia davvero in un seminario di pazienti e laboriosi operai. Adunque tutti i ragionamenti i quali danno per supposto, che la segregazione, debitamente e perfettamente applicata, riesca funesta alla salute e alla ragione, sono inutili, tardi, fallaci; e fanno retrocedere una questione, ch'è tutta d'esperienza, a quei tempi in cui le buone esperienze non si avevano ancora. Noi non abbiamo bisogno d'invocare la necessità penale, e rivendicare alla legge il diritto d'infliggere per gioco di sorte il *deperimento fisico* e l'*alienazione mentale*. Noi non sapremmo che fare di questo equivoco e odioso diritto; perché la *cella segregante*, nella sua *perfezione attuale*, non può esser causa di deperimento né di demenza; e il solo supporre questo fatto, per aver agio di farvi sopra un ozioso ragionamento, ravviverebbe i dubj e i pregiudizj, e travierebbe la pùblica opinione. Ragioniamo su quei fatti che stringiamo in pugno, e non sui supposti gratùiti e imaginari. Vent'anni sono, questo fiero ragionamento avrebbe potuto proteggere contro la pùblica indegnazione i *pozzi* del Maine e i *sepolcri* di Pittsburg; cinquant'anni sono, avrebbe potuto giustificare i pavimenti di ferro in Walnut-Street; più addietro ancora avrebbe potuto rispondere a Beccaria, e difendere le nequizie della tortura. Ma nell'anno 1842, e nella solennità d'un Congresso scientifico italiano, chi voleva rappresentare al cospetto della malevolente Europa lo stato mentale della nostra nazione, chi voleva metter mano anche in quest'altra questione di pùblica utilità, aveva il dovere di prender notizia dei fatti, e collocarsi alla data del tempo.

* Pubblicato ne «Il Politecnico», vol. 5, fasc. 30, 1842, pp. 567-574.